

Banca d'Italia ha sostenuto l'attribuzione di un ruolo incisivo all'EBA nel monitoraggio e nella valutazione degli strumenti computabili, in modo da limitare eventuali disparità di trattamento all'interno dell'Unione.

La delegazione italiana ha condiviso il recepimento a livello UE della decisione del Comitato di Basilea relativa alle DTA che non dipendono dalla futura redditività delle banche (quali, ad es., quelle contemplate dall'ordinamento italiano, come modificato dalla legge 214/2011); esse, pertanto, anziché essere dedotte dal patrimonio, vanno ponderate al 100 per cento.

La Banca d'Italia ha promosso la coerenza tra gli accordi di Basilea e la proposta comunitaria relativa al limite regolamentare alla leva finanziaria.

Per tenere conto delle differenze strutturali nei sistemi finanziari nazionali e delle diverse fasi del ciclo economico che caratterizzano l'economia reale dei paesi membri, le autorità nazionali possono utilizzare alcuni strumenti di vigilanza prudenziale. La Banca d'Italia ha condiviso tale orientamento e ha proposto meccanismi di coordinamento preventivo, unitamente a un ruolo incisivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), per garantire la realizzazione del *single rulebook* europeo ed evitare la segmentazione del mercato unico.

Infine, la Banca d'Italia segue con attenzione il dibattito sul trattamento prudentiale delle esposizioni verso le piccole e medie imprese.

La Banca d'Italia partecipa insieme al MEF e alla Consob al negoziato sulla proposta di direttiva (MiFID2) e di regolamento (MiFIR) per la disciplina dei mercati degli strumenti finanziari presentata dalla Commissione nell'ottobre 2011. Nell'ambito dei lavori, la delegazione italiana ha espresso sostegno alle linee di fondo della revisione, in particolare con riferimento ai temi del rafforzamento della trasparenza degli scambi su tutte le sedi di negoziazione anche per gli strumenti "non equity" e del divieto di percepire commissioni o incentivi dagli intermediari mandanti a carico dei consulenti finanziari indipendenti. In merito alle regole più robuste introdotte per la governance delle imprese di investimento – in misura limitata applicabili anche alle banche che prestano i medesimi servizi – la delegazione italiana, insieme ad altri paesi, ha chiesto il pieno allineamento alle norme già previste dalla CRD4, applicabili agli stessi intermediari.

**La disciplina
dei mercati
degli strumenti
finanziari**

Sono in discussione presso le istituzioni europee due iniziative legislative per il riordino della normativa comunitaria in materia di revisione legale dei conti: una proposta di modifica della direttiva CE 17 maggio 2006, n. 43 sulla revisione legale dei conti e una proposta di regolamento sulla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, tra cui le banche. La Banca d'Italia ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione poiché una maggiore armonizzazione delle norme a livello europeo può contribuire a rafforzare la qualità della revisione legale dei conti, esigenza evidenziata anche dalla recente crisi. Nel corso del negoziato la Banca d'Italia ha sottolineato l'opportunità di lasciare in capo ai paesi membri i vigenti margini di discrezione nella definizione di ente di interesse pubblico, così da consentire l'applicazione della disciplina a tutti i soggetti vigilati.

**La revisione
della direttiva
sull'external audit**

**La definizione
degli assetti
di vigilanza
macroprudenziale:
la raccomandazione
dell'ESRB**

La crisi finanziaria ha evidenziato l'esigenza di attuare politiche volte a tutelare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e non soltanto quella dei singoli intermediari. Ne è derivata la necessità di definire adeguati sistemi di vigilanza macroprudenziale. Nel gennaio 2012 l'ESRB ha emanato la raccomandazione sul mandato delle autorità macroprudenziali, con la quale si richiede ai paesi membri di riconoscere nella legislazione nazionale la funzione macroprudenziale, di specificarne gli obiettivi e di individuare un'autorità indipendente competente, dotata di strumenti e di poteri appropriati, attribuendo comunque un ruolo rilevante alla banca centrale. La Banca d'Italia ha condiviso la raccomandazione, sostenendo in particolare la possibilità che il legislatore nazionale attribuisca la responsabilità di tale funzione anche a un comitato di autorità, al fine di poter considerare adeguatamente eventuali specificità nazionali.

**La cooperazione
bilaterale
e multilaterale
di vigilanza**

Nel corso del 2011 la Banca d'Italia è stata impegnata in un'intensa attività di analisi dei sistemi finanziari e dei sistemi normativi e di vigilanza di circa 20 paesi non UE dove le banche italiane sono già insediate o hanno pianificato la propria espansione territoriale, oppure dove sono ubicati gli intermediari che intendono operare nel nostro paese. Il mutato contesto macroeconomico aumenta la rilevanza di tale analisi al fine di garantire un'azione di vigilanza efficace da parte della Banca d'Italia e un prudente governo dei rischi assunti da parte dei gruppi italiani.

Particolare attenzione è stata riservata ai profili normativi dei paesi esteri in materia di tutela della riservatezza delle informazioni e di rispetto delle raccomandazioni del GAFI in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo.

Nel corso dell'anno sono stati firmati: due memoranda generali per la cooperazione di vigilanza con le Banche centrali dell'Albania e del Brasile; accordi specifici con la Banca centrale russa per la vigilanza e lo scambio di informazioni sugli insediamenti dei gruppi UniCredit e Intesa Sanpaolo; accordi multilaterali nell'ambito dei collegi dei supervisori di otto gruppi bancari italiani (Banco Popolare, Unione di Banche Italiane, Banca Monte dei Paschi di Siena, Credito Emiliano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Mediolanum, Banca Leonardo, Mediobanca) e di tre gruppi internazionali (Deutsche Bank, State Street Bank, RBC Dexia) per i quali la Banca d'Italia è autorità *host*.

3.14 L'attività normativa

Anche in coerenza con gli obiettivi strategici illustrati nel programma per l'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2011 (12), l'attività della Banca d'Italia si è orientata sia all'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale agli atti normativi assunti e agli indirizzi emersi nell'ordinamento comunitario, sia alla necessità di aggiornare, rafforzare e razionalizzare la regolamentazione secondaria di sua competenza. L'Istituto ha inoltre emanato comunicazioni, chiarimenti e linee guida applicative sulla normativa bancaria e finanziaria e ha prestato la propria collaborazione al MEF nel processo di produzione normativa.

(12) Cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2010.

Per quanto concerne l'adeguamento alla normativa comunitaria, nel dicembre del 2011 la Banca d'Italia ha recepito la direttiva UE 2010/76 (CRD3), con la quale sono state introdotte nella regolamentazione prudenziale modifiche volte a rimuovere alcuni punti di debolezza delle regole prudenziali riscontrati durante la recente crisi finanziaria. Le innovazioni, riguardanti la disciplina di banche e SIM, mirano a rafforzare il calcolo dei requisiti patrimoniali in termini sia quantitativi sia metodologici e a rendere la disciplina prudenziale maggiormente aderente ai rischi effettivi. In particolare, sono state introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti il patrimonio di vigilanza, il rischio di credito, le operazioni di cartolarizzazione, i rischi di mercato, l'informativa al pubblico e le obbligazioni bancarie garantite (13). Ancora in attuazione di quanto prescritto dalla CRD3, a marzo del 2012 la Banca d'Italia e la Consob hanno sottoposto a consultazione pubblica le modifiche al regolamento congiunto del 29 ottobre 2007, volte a estendere le regole previste in materia di sistemi di remunerazione per le banche e i gruppi bancari ai prestatori di servizi e attività di investimento.

Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 28 aprile 2012, n. 47, con cui sono state apportate le necessarie modifiche al TUF, il recepimento della direttiva CE 13 luglio 2009, n. 65 (UCITS4) in materia di risparmio gestito è stato completato con l'emanazione del regolamento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché con le modifiche al regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedura degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. La direttiva ha l'obiettivo di realizzare una maggiore integrazione ed efficienza nel mercato europeo degli OICR attraverso una serie di misure che favoriscono l'operatività transfrontaliera delle società di gestione (cfr. il riquadro: *Le modifiche alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio*).

L'adeguamento
al framework
regolamentare europeo

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Nell'ambito della disciplina dell'operatività transfrontaliera delle società di gestione, è stato ampliato il contenuto del cosiddetto passaporto europeo del gestore: è ora consentito alle società di gestione di istituire e gestire fondi armonizzati in paesi diversi da quello di origine (società di gestione comunitarie possono istituire fondi in Italia, mentre SGR italiane possono istituire OICR in altri paesi comunitari).

Sono state disciplinate ex novo le operazioni di fusione e scissione tra OICR: in particolare è stata introdotta la possibilità di realizzare fusioni tra fondi armonizzati insediati in diversi paesi comunitari; tali operazioni sono subordinate a un'autorizzazione rilasciata dall'autorità che vigila sul fondo incorporato.

Altra novità di rilievo riguarda l'introduzione delle strutture denominate *master-feeder*, caratterizzate dalla presenza di un fondo (*feeder*) che investe almeno l'85 per cento delle proprie attività in un altro fondo (*master*). Accanto alle strutture

(13) Cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2011.

masterfeeder armonizzate (la cui disciplina è di derivazione comunitaria), sono state disciplinate le strutture *masterfeeder* non armonizzate, soggette esclusivamente alla regolamentazione nazionale.

Sono state definite specifiche regole prudenziali per i fondi monetari, coerenti con le linee guida emanate dalla European Securities and Markets Authority (ESMA).

Modifiche rilevanti hanno interessato la disciplina del sistema di gestione dei rischi degli OICR. In particolare: (a) sono stati introdotti i principi a cui deve essere ispirato il sistema di gestione dei rischi; (b) sono state dettate nuove regole sulla modalità di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati degli OICR (leva finanziaria massima); (c) sono stati chiariti, rispetto al quadro normativo previgente, i limiti entro cui gli OICR possono ricorrere a tecniche di gestione efficiente del portafoglio (operazioni pronti contro termine, prestito titoli, ecc.).

Nell'ambito del recepimento della direttiva sono state emanate, inoltre, nuove disposizioni in materia di esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione: è stata introdotta un'autorizzazione ex ante e in via generale per assumere gli incarichi, rispettivamente, di banca depositaria o di soggetto abilitato al calcolo del valore delle quote dei fondi.

In attuazione delle modifiche al TUB apportate dai decreti legislativi 16 aprile 2012, n. 45 e 29 dicembre 2011, n. 230, nel mese di giugno 2012 la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni sugli istituti di pagamento e gli Imel. Le disposizioni recepiscono la direttiva CE 16 settembre 2009, n. 110, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli Imel e definiscono un insieme normativo comune anche agli istituti di pagamento, considerati sia la sostanziale identità di regime normativo delineato dalla disciplina comunitaria, sia i vantaggi che ne derivano in termini di semplificazione normativa.

**Aggiornamento,
rafforzamento
e razionalizzazione
della normativa
secondaria**

Per quanto concerne gli interventi volti ad aggiornare, rafforzare e razionalizzare la regolamentazione secondaria, sono state incorporate nelle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche le recenti norme in materia di partecipazioni detenibili, di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di obbligazioni bancarie garantite e di esercizio delle funzioni di banca depositaria (14).

Al fine di tener conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione in materia civile e commerciale e di rispondere a esigenze emerse nella prima fase applicativa, nel dicembre 2011 la Banca d'Italia ha effettuato una complessiva revisione della normativa sull'ABF. Oltre a disciplinare i rapporti tra la procedura innanzi all'ABF e il processo civile, nonché i rapporti con altre procedure di conciliazione e mediazione, le recenti disposizioni riguardano principalmente la composizione e il funzionamento dei collegi, le procedure di ricorso e la fase successiva alla decisione.

(14) Cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2011.

Nel mese di marzo 2012 si è conclusa la consultazione pubblica sulla regolamentazione di vigilanza sugli intermediari finanziari in attuazione del titolo V del TUB, così come modificato dal D.lgs. 141/2010. La definizione della bozza di nuova normativa (15) ha rappresentato l'avvio della revisione complessiva della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

In occasione del recepimento della direttiva UCITS4 il regolamento dell'8 maggio 2012 in materia di risparmio gestito ha sostituito integralmente la disciplina previgente con l'obiettivo di rendere più organico il quadro regolamentare, adeguandolo altresì all'evoluzione intervenuta nel frattempo nella normativa primaria, nel mercato e negli orientamenti di vigilanza.

Nel mese di maggio 2012 la disciplina del rischio di credito è stata modificata per eliminare le residue ipotesi in cui era previsto un termine di 180 giorni – in luogo di 90 – per la classificazione delle esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate (*past due*; cfr. il riquadro: *La definizione di esposizioni scadute o sconfinanti*).

LA DEFINIZIONE DI ESPOSIZIONI SCADUTE O SCONFINANTI

La normativa prudenziale, in linea con le opzioni riconosciute agli Stati membri dalla direttiva CE 14 giugno 2006, n. 48 (CRD), ai fini dell'individuazione delle esposizioni scadute deteriorate prevedeva:

- per le banche e gli intermediari che utilizzano il metodo standardizzato, la possibilità di applicare – per talune esposizioni – il limite di 180 giorni, sino al 31 dicembre 2011 (incluso);
- per le banche e gli intermediari che adottano i metodi avanzati (IRB), la possibilità di applicare il limite di 180 giorni: (a) sino al 31 dicembre 2011 (incluso), ai crediti verso imprese residenti o aventi sede in Italia; (b) senza limite temporale, alle esposizioni vamate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia rientranti tra i crediti al dettaglio e tra le esposizioni verso enti del settore pubblico.

La modifica normativa, che si applica dal 31 maggio 2012, ha allineato – ai fini prudenziali, segnaletici e di bilancio – il limite temporale a 90 giorni per tutti gli intermediari vigilati e per tutti i portafogli regolamentari, eliminando le residue deroghe che prevedevano il riferimento a 180 giorni.

La rimozione delle deroghe permanenti dà attuazione alle raccomandazioni formulate sul punto dall'FSB (cfr. *Peer Review of Italy. Review Report, 27 January 2011*) e allinea il nostro paese alle *best practices* diffuse a livello internazionale.

A maggio del 2012 è stata avviata la consultazione pubblica sulle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni ed esercizio del potere sanzionatorio della Banca d'Italia. La disciplina (cfr. il paragrafo: *L'attività sanzionatoria e i provvedimenti di cancellazione*) risponde all'esigenza di razionalizzare la materia, raccogliendo in un unico corpus le disposizioni sinora dirette alle diverse categorie di intermediari vigi-

(15) Cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2011.

lati, e contiene gli aggiornamenti resi necessari dalle numerose modifiche normative verificatesi nell'ultimo decennio.

**Comunicazioni,
chiarimenti e linee
guida applicative**

Nel quadro delle disposizioni del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, la Banca d'Italia ha emanato nell'aprile 2012 una comunicazione congiunta con la Consob concernente l'attuazione degli orientamenti elaborati dall'ESMA sui sistemi e sui controlli previsti per le piattaforme di negoziazione e per le imprese di investimento che fanno ricorso a sistemi di trading altamente automatizzati.

Nel mese di maggio 2012, con una comunicazione pubblica, i soggetti potenzialmente interessati all'iscrizione nel futuro albo unico previsto dalla riforma del titolo V del TUB sono stati invitati, pur non essendone direttamente destinatari, ad analizzare e commentare gli Implementing Technical Standard (ITS) in materia di segnalazioni di vigilanza elaborati dall'EBA per banche e SIM. In linea con l'approccio già adottato per la normativa prudenziale, la Banca d'Italia intende infatti allineare gli schemi segnaletici prudenziali degli intermediari finanziari a quelli delle banche, fatte salve talune specificità. Ciò al fine di assicurare omogeneità alle segnalazioni prudenziali, con una riduzione dell'onere segnaletico per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o di SIM, e vantaggi per l'autorità di vigilanza nell'acquisizione, gestione e analisi delle informazioni.

Una serie di interventi hanno riguardato, in materia di governo societario, la composizione e il funzionamento degli organi di vertice. Nel gennaio del 2012 la Banca d'Italia ha indirizzato una comunicazione al mercato volta a promuovere il funzionamento corretto ed efficiente degli organi di vertice delle banche. A tal fine è stata richiamata l'attenzione degli operatori sulla rilevanza che assumono, da una parte, l'adeguata professionalità e la composizione degli organi societari, dall'altra, l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative, la circolazione delle informazioni tra gli organi aziendali e al loro interno, la chiara definizione dei compiti attribuiti ai comitati interni eventualmente costituiti. Dopo aver fornito indicazioni sul processo di autovalutazione dell'organo amministrativo, la comunicazione raccomanda alle banche di tenere in considerazione il ruolo centrale attribuito dalle linee guida dell'EBA all'attività di controllo e gestione dei rischi.

Al fine di assicurare un'omogenea applicazione del divieto di assumere o esercitare cariche sociali in imprese e gruppi concorrenti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario, introdotto dal DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap hanno elaborato, con la collaborazione dell'AGCM, criteri comuni sui quali basare le valutazioni di rispettiva competenza.

**La collaborazione
istituzionale
nel processo
di produzione
normativa**

La Banca d'Italia ha fornito collaborazione a vario titolo alle istituzioni impegnate nel processo di produzione normativa nei settori bancario e finanziario.

In linea con la crescente consapevolezza maturata nelle sedi comunitarie e internazionali circa l'importanza della qualità del governo societario ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, la Banca d'Italia ha proseguito la sua azione su questo fronte. Con riguardo alla disciplina dei sistemi di remunerazione

e incentivazione delle banche e delle imprese di investimento, per completare il recepimento della direttiva CRD3, ha collaborato con il MEF e con la Consob per definire le modifiche da apportare al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Tali modifiche, approvate con la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria per il 2010) hanno, tra l'altro, attribuito alla Banca d'Italia specifici poteri di intervento volti a limitare l'ammontare complessivo della parte variabile delle remunerazioni erogate dai singoli intermediari, ove necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

È stata inoltre fornita assistenza al MEF in occasione di numerosi interventi legislativi, tra i quali le iniziative volte a promuovere la concorrenza, la trasparenza e la tutela del consumatore.

L'Istituto ha inoltre contribuito alla predisposizione dei regolamenti attuativi del D.lgs. 141/2010, su due dei quali si è di recente chiusa la consultazione pubblica promossa dal MEF: si tratta degli schemi di regolamento che definiscono, da una parte, i requisiti organizzativi minimi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi e, dall'altra, i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli operatori che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

La Banca d'Italia, inoltre, ha contribuito alla definizione della convenzione che ha individuato le caratteristiche di un conto di base, la cui offerta, ai sensi del DL 201/2011, è obbligatoria per le banche, Poste italiane spa, gli istituti di pagamento e gli Imel.

Nell'ambito della riforma dell'architettura di vigilanza europea, la Banca d'Italia, unitamente alle altre autorità di vigilanza nazionali (Consob, Isvap e Covip), ha fornito collaborazione al MEF per l'elaborazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 24 novembre 2010, n. 78, (cosiddetta direttiva Omnibus). La direttiva disciplina i rapporti tra gli ordinamenti nazionali e i poteri attribuiti alle autorità di vigilanza europee nel settore bancario, mobiliare e assicurativo (EBA, ESMA ed European Insurance and Occupational Pension Authority, EIOPA), il Comitato congiunto tra queste tre autorità e l'ESRB. Il suo recepimento ha interessato numerosi testi normativi che compongono la regolamentazione del settore finanziario. L'intervento ha richiesto la definizione di soluzioni coerenti per disciplinare le modalità di partecipazione di Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip al sistema europeo di vigilanza, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) la possibilità di adire le autorità europee in caso di conflitti con autorità di altri Stati membri; (b) gli obblighi di comunicazione e di collaborazione con altre autorità, anche attraverso la ripartizione di compiti e la delega di funzioni; (c) i meccanismi per assicurare il rispetto degli atti delle autorità europee vincolanti per i soggetti vigilati; (d) l'obbligo per le autorità nazionali di tener conto dell'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza nell'ambito dell'Unione, nonché degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario di altri Stati membri.

3.15 L'analisi di impatto della regolamentazione

Nel corso del 2011 è proseguito il consolidamento dell'attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) quale elemento integrante del processo normativo di vigilanza in Banca d'Italia. Nel dare attuazione alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al regolamento attuativo, emanato dall'Istituto nel 2010, la funzione di AIR ha fornito supporto costante, con gli strumenti dell'analisi economica e della valutazione costi-benefici, alle molteplici attività di natura normativa svolte nell'ambito delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (emanazione della normativa secondaria, consulenza al legislatore sulla normativa primaria, contributo al processo regolamentare internazionale).

I dossier nazionali

Sul fronte della normativa secondaria le analisi di impatto hanno supportato numerose proposte regolamentari, tra le quali quelle in materia di: attività di rischio delle banche nei confronti di soggetti collegati; operatività degli intermediari finanziari (in attuazione della riforma del titolo V del TUB); modifica del termine dei 180 giorni per la definizione prudenziale di esposizioni scadute o sconfinanti (cfr. il paragrafo: *L'attività normativa*). È inoltre proseguita nel corso dell'anno, e continuerà per tutto il 2012, l'estensione in via sperimentale dell'analisi di impatto alla produzione della normativa segnaletica di vigilanza.

L'attività internazionale

L'impegno della funzione AIR a supporto del processo regolamentare internazionale è progressivamente aumentato: robuste e tempestive analisi sui possibili effetti per il sistema bancario e finanziario italiano delle principali opzioni di policy in discussione mirano a rafforzare la posizione negoziale del nostro Istituto nei consensi internazionali. Numerosi approfondimenti sono stati condotti, in particolare, nell'ambito dei lavori in sede comunitaria sulla definizione della disciplina prudenziale che recepirà il pacchetto di Basilea 3 (CRD4-CRR). Ciò ha consentito di fornire supporto analitico su temi di particolare rilevanza in Italia (ad es., il trattamento prudenziale delle attività per imposte anticipate e quello dei crediti verso le piccole e medie imprese). Tali analisi hanno beneficiato anche del patrimonio informativo acquisito attraverso il monitoraggio periodico dei nuovi standard prudenziali, coordinato a livello internazionale dal Comitato di Basilea e dall'EBA.

4 LE FUNZIONI DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Il Testo unico della finanza (TUF) attribuisce alla Banca d'Italia competenze, condivise con la Consob, in materia di vigilanza sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio dei depositi monetari in euro, nonché sulle infrastrutture di compensazione, garanzia, liquidazione e gestione accentrata di strumenti finanziari (le cosiddette *financial market infrastructures*, FMIs, preposte alle attività di post-trading). Ai sensi dell'art. 146 del Testo unico bancario (TUB), alla Banca d'Italia è inoltre attribuita la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, da condurre avendo riguardo al regolare funzionamento, all'affidabilità e all'efficienza del sistema, nonché alla tutela degli utenti dei servizi di pagamento.

L'Istituto svolge tali attività all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), collaborando con le altre autorità competenti a livello nazionale e internazionale (cfr. riquadro: *La cooperazione tra autorità nel controllo dei mercati e del post-trading*).

A livello globale ed europeo il 2011 e i primi sei mesi del 2012 sono stati densi di iniziative finalizzate a rafforzare la solidità del sistema finanziario di fronte ai rischi impliciti in andamenti avversi dei mercati. In particolare, tali iniziative hanno riguardato: la definizione – da parte del Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e del comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (Iosco) – di nuovi e più severi principi da applicare su scala globale alle FMIs; l'impegno del Financial Stability Board (FSB) per accrescere la trasparenza e ridurre i rischi relativi alle operazioni in derivati over-the-counter (OTC); le iniziative europee di regolamentazione di importanti aspetti dell'attività sui mercati finanziari e di alcune categorie di FMIs (controparti centrali e depositari centrali) (1).

In Europa, inoltre, sono proseguiti le attività volte ad accrescere l'integrazione del mercato dei servizi di pagamento al dettaglio e a promuovere l'utilizzo degli strumenti elettronici, al fine di ridurre i costi di transazione e innalzare il sentiero della crescita potenziale dell'economia.

LA COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ NEL CONTROLLO DEI MERCATI E DEL POST-TRADING

L'importanza dei mercati sotto il profilo macroprudenziale è posta in evidenza dalla crisi attuale: alcune delle misure non convenzionali dell'Eurosistema sono state motivate dai potenziali rischi che le inefficienze dei mercati finanziari, in

(1) Cfr. il capitolo 20: *I e infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

particolare di quello dei titoli di Stato europei, potessero compromettere l'efficacia della politica monetaria e minacciare la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro.

Nell'ambito del nuovo sistema europeo di vigilanza finanziaria, all'interno dell'European Systemic Risk Board (ESRB), alle banche centrali sono stati affidati nuovi compiti di sorveglianza macroprudenziale per promuovere la stabilità del sistema finanziario; si è in tal modo confermato anche il ruolo che la supervisione delle infrastrutture dei mercati finanziari svolge sia per il contenimento dei rischi sistematici, sia per l'efficace trasmissione della politica monetaria. La struttura e il funzionamento dei mercati influenzano la capacità degli intermediari di gestire i rischi di liquidità, di controparte e di mercato; disfunzioni possono avere un rilevante impatto sull'accesso ai finanziamenti.

Anche in ambito nazionale la ripartizione delle competenze per finalità vede le banche centrali direttamente coinvolte quali garanti della stabilità finanziaria. Tale tendenza, confermata anche dalle recenti scelte legislative di Regno Unito e Belgio, non è indebolita dalle linee di riforma della vigilanza europea, articolata in competenze settoriali di tre autorità: la European Banking Authority (EBA) per le banche, la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) per assicurazioni e fondi pensione e la European Securities and Markets Authority (ESMA) per i mercati. In tale contesto l'individuazione dei confini di competenza delle diverse autorità è cruciale per definire gli efficaci strumenti di cooperazione, a livello nazionale e internazionale, che i nuovi principi CPSS-Iosco per le infrastrutture di mercato chiedono alle banche centrali e alle autorità di vigilanza. In Europa la nuova regolamentazione (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) prevede l'obbligo di cooperazione tra autorità, in particolare tra ESMA e SEBC.

4.1 L'esercizio delle funzioni in ambito internazionale

I lavori in ambito CPSS-Iosco

Nell'ambito dell'iniziativa congiunta del CPSS e della Iosco la Banca d'Italia ha preso parte al comitato direttivo e a dieci gruppi di lavoro. Il 16 aprile scorso sono stati pubblicati i *Principles for financial market infrastructures*, dopo una consultazione pubblica avviata a marzo del 2011. Alle autorità è chiesto di adottare i nuovi principi nella loro attività di controllo entro la fine del 2012; le infrastrutture dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti nel più breve tempo possibile. Sono inoltre in corso di definizione, con il contributo anche della Banca d'Italia, la metodologia di valutazione delle FMIs che dovrà essere adottata dalle autorità di supervisione e lo schema delle informazioni che tali infrastrutture saranno tenute a diffondere al mercato; entrambi i documenti sono stati pubblicati per consultazione lo scorso aprile. Lo schema di supervisione delle FMIs verrà integrato da linee guida relative alla gestione delle fasi di crisi, la cui formulazione è affidata a un gruppo di lavoro presieduto dalla Banca d'Italia insieme alla Financial Services Authority britannica.

L'Istituto ha contribuito alle iniziative mirate ad accrescere la disponibilità di informazioni sulle transazioni finanziarie, al fine di consentire una migliore gestio-

ne dei rischi da parte degli operatori e una più efficace attività di controllo da parte delle autorità. La Banca ha partecipato alle iniziative del CPSS e della Iosco volte a individuare i dati che i *trade repositories* devono raccogliere, registrare e diffondere e ha concorso alle analisi dell'FSB per la codifica unica globale (*legal entity identifier*) dei soggetti impegnati in transazioni finanziarie (2).

Nell'ambito dell'OTC Derivatives Regulators' Forum è proseguita la cooperazione tra autorità nell'analisi delle infrastrutture per il regolamento dei derivati OTC; la Banca d'Italia contribuisce ai sottogruppi incaricati di individuare i *trade repositories* operanti a livello internazionale e di definire le caratteristiche che gli stessi devono avere per offrire il servizio di registrazione per le diverse classi di derivati.

Nel 2011 il Committee on the Global Financial System (CGFS) della BRI ha attivato un gruppo di lavoro, a cui l'Istituto partecipa, per analizzare gli effetti sugli intermediari dei requisiti di accesso ai servizi di controparte centrale, obbligatori per la compensazione dei derivati OTC standardizzati.

Nell'ambito dell'attività di supervisione svolta in forma cooperativa dalle autorità dei principali paesi, l'Istituto fa parte del collegio incaricato della sorveglianza su SWIFT, fornitore tecnologico di rete a livello mondiale; nel 2011 e nei primi mesi dell'anno in corso i controlli si sono concentrati sulla gestione dei rischi operativi e sull'adeguamento tecnologico per i messaggi di rete. La Banca ha anche fornito collaborazione alla rappresentanza diplomatica italiana e al Comitato sulla sicurezza finanziaria per valutare le conseguenze tecniche sul sistema italiano della sospensione dei servizi di messaggistica finanziaria alle istituzioni iraniane (regolamento UE del Consiglio del 23 marzo 2012, n. 267).

La Banca d'Italia ha inoltre contribuito ai lavori del Comitato di sorveglianza sul sistema di regolamento multivalutario Continuous Linked Settlement (CLS), di cui fa parte unitamente alle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G10) e degli altri 17 paesi le cui valute sono trattate nel sistema.

Nel 2011 si è rafforzata la cooperazione fra le funzioni di vigilanza e quelle di supervisione nell'affrontare le problematiche relative alla stabilità delle infrastrutture e degli intermediari attivi sul mercato dei derivati e delle valute. La Banca ha partecipato ai lavori che il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) sta conducendo con il CPSS e con la Iosco per valutare gli effetti sulle banche della revisione dei requisiti di capitale a fronte delle esposizioni nei confronti delle controparti centrali (*central counterparties*, CCP); ha inoltre fatto parte del gruppo costituito nel settembre 2011 da CPSS, Iosco, BCBS e CGFS per definire i requisiti di collateralizzazione delle operazioni in derivati non garantite da una controparte centrale (*margining requirements*); ha contribuito alle attività del gruppo congiunto BCBS-CPSS incaricato di analizzare la gestione dei rischi connessi con le operazioni in valuta e di redigere una guida per la loro vigilanza.

**OTC Derivatives
Regulators' Forum**

**I lavori nell'ambito
del Committee on the Global
Financial System**

**La sorveglianza
su SWIFT e su CLS**

**I lavori nell'ambito
del Comitato
di Basilea sulla
vigilanza bancaria**

(2) Cfr. il capitolo 20: *Le infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

La Banca d'Italia, inoltre, nell'ambito dei lavori sulla liquidità del Comitato di Basilea, partecipa al gruppo congiunto BCBS-CPSS per la definizione degli indicatori di monitoraggio del rischio di liquidità infragiornaliero delle banche.

**Le iniziative della BRI
in tema di pagamenti
innovativi**

L'Istituto ha partecipato, in ambito BRI, alla stesura del rapporto, pubblicato a maggio dell'anno in corso, che ha analizzato gli sviluppi del mercato dei pagamenti al dettaglio approfondendo le prospettive, i fattori di stimolo e di ostacolo alla diffusione dei pagamenti innovativi, nonché i profili di interesse per le banche centrali.

**La cooperazione
in sede GAFI
e le iniziative per
l'inclusione finanziaria**

Nell'ambito dei lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI; cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari*) la Banca di Italia, nella funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ha seguito la revisione delle raccomandazioni (conclusa nel febbraio del 2012) finalizzata ad accrescere la trasparenza dei flussi di pagamento e ad assicurare un'offerta di servizi conforme alle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. L'Istituto ha altresì coordinato un gruppo di lavoro incaricato di definire linee guida per l'emissione di carte prepagate e per i pagamenti via internet o telefono cellulare.

**I rapporti con la
Commissione europea**

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti la Banca d'Italia partecipa alle iniziative regolamentari della Commissione europea. Nell'area dei mercati finanziari le iniziative hanno riguardato: una disciplina armonizzata sulle vendite allo scoperto di azioni, titoli di Stato e credit default swap su emittenti sovrani, che entrerà in vigore il prossimo 1° novembre (regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, n. 236); il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su derivati OTC, controparti centrali e *trade repositories* (EMIR) che dovrebbe essere pubblicato prima dell'estate (3); la revisione della normativa sui mercati finanziari (direttiva CE 21 aprile 2004, n. 39, MiFID), che rafforza i poteri delle autorità per la tutela degli investitori, di cui è stato avviato nel 2011 il negoziato presso il Parlamento europeo e il Consiglio.

Per rafforzare la disciplina delle infrastrutture dei mercati mobiliari, lo scorso marzo la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio in materia di depositari centrali e sistemi di regolamento delle transazioni in titoli. La Banca d'Italia segue il negoziato all'interno della delegazione di esperti guidata dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF).

Nell'area dei pagamenti al dettaglio è stato approvato, lo scorso marzo, il regolamento che fissa la data ultima per la migrazione agli standard europei di bonifici e addebiti diretti, decisiva per la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (Single euro payments area, SEPA) (4).

L'Istituto è presente inoltre nel Comitato dei pagamenti, al quale è affidata, tra l'altro, la revisione della direttiva CE 13 novembre 2007, n. 64 (Payment Services

(3) Cfr. il capitolo 20: *Le infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

(4) Cfr. il capitolo 21: *I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di tesoreria statale* nella Relazione sull'anno 2011.

Directive, PSD), che mira a sciogliere alcuni dubbi sorti in fase di recepimento nei diversi ordinamenti e a considerare l'evoluzione tecnologica nell'area dei micropagamenti.

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'ESMA per la definizione della normativa secondaria prevista dall'EMIR; l'Istituto, insieme alla Banca centrale europea (BCE) e alla Banca centrale olandese, rappresenta il SEBC nel gruppo di lavoro dell'EBA incaricato di definire i requisiti di capitale per le controparti centrali.

Dal dicembre 2011, quale autorità nazionale competente in materia di sistemi di regolamento dei titoli e controparti centrali, l'Istituto partecipa, in alternanza con la Consob, alle riunioni del Post-Trading Standing Committee (PTSC) dell'ESMA, che segue le questioni riguardanti i sistemi di regolamento dei titoli, le controparti centrali e i *trade repositories*.

Anche nel 2011 l'Istituto ha partecipato alle attività di sorveglianza cooperativa sui sistemi di pagamento di importo rilevante nell'area dell'euro. La Banca ha collaborato all'esercizio di valutazione volto a verificare la conformità della versione 5.0 di TARGET2 con i *Core Principles for Systemically Important Payment Systems* della BRI; la valutazione di piena conformità del sistema è stata confermata. Per quanto concerne Euro1, l'altro sistema di regolamento lordo europeo, la Banca d'Italia ha partecipato, sotto il coordinamento della BCE, alla valutazione complessiva della conformità del sistema ai citati Core Principles. I risultati dell'esercizio di valutazione sono stati resi pubblici nel novembre 2011: il sistema è risultato pienamente conforme ai Core Principles dal primo al nono e ampiamente conforme al decimo (riguardante la governance) a causa dell'assenza nella struttura organizzativa di una funzione di risk management indipendente. La società EBA Clearing, titolare del sistema, si è impegnata a realizzare tale funzione (5).

**La partecipazione
ai lavori dell'ESMA
e dell'EBA**

L'Eurosistema sta lavorando alla revisione dello schema di sorveglianza per i sistemi di pagamento al dettaglio; la Banca d'Italia coordina il gruppo incaricato di riclassificare i sistemi, definire gli standard di sorveglianza e individuare le caratteristiche delle infrastrutture da sottoporre a oversight cooperativa. È stato sottoposto a consultazione pubblica un documento relativo ai requisiti per la sorveglianza dei collegamenti tra sistemi nell'area dell'euro.

**La sorveglianza
condivisa
con l'Eurosistema**

Particolare attenzione è dedicata al rafforzamento dei presidi di sicurezza delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento innovativi: in questo ambito la BCE ha promosso la costituzione dello European Forum on the Security of Retail Payments, al quale partecipano banche centrali e autorità di vigilanza bancaria. Il Forum ha elaborato un insieme di raccomandazioni idonee a rafforzare la sicurezza e contrastare le frodi, al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nei pagamenti via internet. Il documento contenente le raccomandazioni è al momento in consultazione pubblica; una volta approvate, le indicazioni andranno recepite nella normativa nazionale.

(5) Cfr. www.ecb.int/pub/pdf/other/oversightassessment20111en.pdf.

L'Istituto ha collaborato alla definizione delle risposte dell'Eurosistema alla consultazione pubblica sul *Green paper towards an integrated European market for card, internet and mobile payments*, elaborato dalla Commissione per analizzare gli ostacoli che si frappongono a una piena integrazione dei pagamenti in Europa.

4.2 Il quadro regolamentare delle infrastrutture di mercato in Italia

La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ha approvato nel mese di ottobre le modifiche al regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (CCG) per includere la Cassa depositi e prestiti tra i possibili partecipanti al sistema e, nel marzo successivo, il regolamento del servizio di *collateral management* della Monte Titoli (MT) per la disciplina dell'offerta di servizi *triparty* nella gestione delle garanzie (6).

Nel 2011 è stato rivisto il regolamento del mercato all'ingrosso di titoli di Stato MTS, gestito dalla MTS spa: gli operatori principali non devono più rispettare nell'attività di quotazione parametri quantitativi predeterminati – rivelatisi inadeguati in un contesto di volatilità dei mercati – ma mantenere una performance complessiva superiore alla media del mercato. La Banca d'Italia ha seguito il processo di revisione della disciplina e rilasciato, ai sensi dell'art. 66 del TUF, il parere di competenza al MEF.

L'Istituto ha fornito inoltre alla Consob, ai sensi dell'art. 63 del TUF, il parere di competenza sul nuovo regolamento del mercato all'ingrosso MTS Corporate, dove sono scambiate obbligazioni non governative e titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati.

4.3 L'attività di supervisione del trading e del post-trading

I mercati monetario e finanziario

L'azione di vigilanza sui mercati si è concentrata sul monitoraggio delle ricadute della crisi finanziaria, che ha negativamente condizionato sia il mercato dei depositi monetari in euro, sia quello dei titoli di Stato italiani. Costante attenzione è stata posta alle nuove iniziative intraprese dalle società di gestione dei mercati, al fine di valutarne gli impatti in termini di stabilità ed efficienza. L'e-MID ha lanciato nel giugno 2011 un nuovo segmento di mercato, l'e-MID Repo, dedicato agli scambi pronti contro termine garantiti da titoli di Stato e da strumenti obbligazionari (7). Sul mercato MTS è stata introdotta la nuova funzionalità *mid-price*, con l'obiettivo di attrarre transazioni di importo rilevante, spesso effettuate al di fuori dei mercati regolamentati. Nel quarto trimestre del 2011 il gruppo MTS ha inoltre lanciato ACM (Agency Cash Management), una nuova piattaforma elettronica per il mercato del *triparty repo*.

(6) Cfr. il capitolo 20: *Le infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

(7) Cfr. il capitolo 20: *Le infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha invitato la MT a rivedere il sistema di penalizzazione applicabile alle transazioni non regolate alla scadenza, al fine di contenere il numero e il controvalore (8).

**Gestione accentrata,
liquidazione
e garanzia dei titoli**

Il controllo sull'operato delle società di gestione dei mercati ha posto l'accento sulla loro capacità di gestire correttamente i rischi. È stato tenuto sotto osservazione il fenomeno, in crescita nel 2011, dell'accesso di soggetti non italiani. L'andamento e gli sviluppi dei mercati sono stati affrontati nel corso di numerosi incontri con le società di gestione, anche in cooperazione con altre autorità nazionali ed estere.

Le società di gestione

I periodici incontri di vigilanza con le società impegnate nelle attività di deposito accentrativo, compensazione, garanzia e liquidazione di strumenti finanziari sono stati dedicati all'analisi degli indirizzi strategici, della gestione dei rischi e delle soluzioni adottate per assicurare la continuità dei servizi offerti.

La Banca d'Italia ha invitato la CCG a valutare l'opportunità di avviare una politica delle risorse patrimoniali attenta alle esigenze imposte dalla nuova regolamentazione europea.

Lo scorso marzo è stato concluso un accordo tra il gruppo di borsa londinese London Stock Exchange Group (LSEG) – che controlla Borsa Italiana, MTS, CCG e MT – e il gruppo inglese LCH.Clearnet. Negli incontri con gli esponenti di LSEG l'Istituto ha sottolineato l'esigenza di valorizzare la componente italiana nel nuovo assetto di gruppo.

Nel 2011 e nei primi mesi dell'anno in corso sono state condotte ispezioni presso tre società vigilate.

La Banca d'Italia collabora con le autorità transalpine nel controllo del collegamento fra CCG e la controparte centrale francese per il clearing delle transazioni su titoli di Stato italiani. Nel 2011 le autorità hanno prestato particolare attenzione alla gestione del rischio sovrano da parte delle due CCP, invitandole a definire una policy condivisa per limitare gli effetti prociclici collegati alla manovra sui margini (9). Le caratteristiche di tale policy sono state individuate nel corso di diversi incontri della Banca d'Italia con le autorità di supervisione di Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito (Joint Regulatory Authorities) che controllano il gruppo LCH.Clearnet di cui la CCP francese fa parte.

**La collaborazione
con le altre autorità**

4.4 L'azione per la continuità di servizio della piazza finanziaria

La Banca d'Italia coordina i lavori del Comitato per la continuità di servizio del sistema finanziario italiano (Codise) al quale partecipano, oltre alla Consob, la Pro-

(8) Cfr. il capitolo 20: *Le infrastrutture del sistema dei pagamenti all'ingrosso e dei mercati monetario e finanziario* nella Relazione sull'anno 2011.

(9) Cfr. il capitolo 4: *I mercati, il rifinanziamento presso l'Eurosistema e le infrastrutture di pagamento*, in *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 3, 2012.

tezione civile e gli operatori più rilevanti del sistema finanziario nazionale. Nel 2011 è stata eseguita una simulazione di crisi che ha permesso di valutare l'efficacia degli assetti aziendali e l'adeguatezza delle procedure di comunicazione. All'inizio del 2012 è diventata operativa la procedura di condivisione dei piani di test tra i partecipanti, volta a favorire la mitigazione dei rischi di interdipendenza.

La Banca d'Italia ha collaborato alla progettazione di una simulazione per verificare la capacità delle banche centrali del SEBC di fronteggiare scenari di estrema emergenza.

4.5 L'attività di supervisione sui sistemi di pagamento, sulle infrastrutture tecniche e sui servizi di pagamento

L'attività normativa e di controllo

L'Istituto ha partecipato ai lavori di recepimento della direttiva CE 6 maggio 2009, n. 44, concernente la definitività nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e i contratti di garanzia finanziaria, conclusi con l'emanazione del relativo provvedimento di attuazione (decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 48).

Nel comparto dei servizi alla clientela finale (cittadini, imprese, Pubblica amministrazione), a luglio del 2011 è stato emanato il provvedimento “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”. Al fine di favorire il ricorso a modalità di pagamento efficienti e affidabili, il provvedimento della Banca d'Italia contiene norme vincolanti sia per gli utenti sia per i prestatori di servizi di pagamento e disposizioni specificamente dedicate alla sicurezza degli strumenti.

La Banca ha fornito collaborazione nella definizione delle misure di contrasto all'uso del contante e degli interventi per facilitare l'accesso ai servizi bancari e l'utilizzo delle carte di pagamento; si tratta, in particolare, delle previsioni contenute nei decreti cosiddetti “salva Italia” (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e “cresci Italia” (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

La legge 12 luglio 2011, n. 106 che modifica il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) ha riconosciuto valore giuridico alla presentazione degli assegni in forma elettronica. Sono state in tal modo accolte le istanze promosse dalla Banca d'Italia, e sostenute dal sistema bancario e postale, finalizzate a consentire la realizzazione di un progetto interbancario di dematerializzazione degli assegni. Il quadro normativo dovrà essere completato con l'emanazione di un regolamento attuativo da parte del MEF, sentita la Banca d'Italia che, a sua volta, avrà dodici mesi per adottare le necessarie norme tecniche.

In attuazione dell'art. 146 del TUB è stata definita una nuova normativa in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio. Le disposizioni si rivolgono ai prestatori di servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede in Italia; le norme si applicano in larga misura anche alla Banca